



APS

**ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
ALLA LEGA NAZIONALE SERIE B – LNPNB
AL MINISTRO DELLO SPORT**

**P.C. ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA REGIONE LAZIO- ROMA**

Pc. Alla US Salernitana- 1919

Pc. Al Cittadella calcio

VIA PEC

ATTO DI DIFFIDA ex D.lgs 198/2009, MESSA IN MORA E PREAVVISO DI DANNO

Il MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO APS, con sede Roma, alla via Casilina 3/T, tel. 06 4881891 fax 0642013163 – CF: 97055270587 - www.difesadelcittadino.it, email: salerno@mdc.it posta certificata : salerno@pec.mdc.it , in persona del legale rappresentante p.t, il vice presidente nazionale con funzioni di Segretario Peppino Nuvoli, assistito ai fini del presente atto dall'avv. Oreste Agosto (per comunicazioni pec avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it telefax 0892094628), elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. V. Quaranta, in riferimento al procedimento previsto dall'art. 49 NOIF (norme organizzative interne della Federazione calcio), il quale prevede che “ i campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento: LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI-

*Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale: Via Casilina, 3/T - Roma
Tel. 064881891- e.mail: info@mdc.it
Sede Provinciale di Salerno - Via Carmine 60 - 84125 Salerno tel. 3511728696
E mail: salerno@mdc.it . Pec: salerno@pec.mdc.it -*



APS

SERIE B: GIRONE UNICO DI 22 SQUADRE”

premesse che:

il Movimento difesa del cittadino (MDC) è un'associazione di consumo iscritta, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs n. 206 del 2005- codice del consumo- nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale, come da decreto di conferma del Ministro dello Sviluppo economico del 4/12/2024, nonché iscritta nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe;

L'art. 2 dello Statuto associativo affida al movimento tra le finalità da perseguire con ogni mezzo legittimo, comprese le azioni giudiziarie, tra l'altro:

la rappresentanza degli interessi dei cittadini consumatori ed utenti, in tutte le sedi previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali;

la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio nel rispetto dei principi di economicità, qualità e corretta gestione delle risorse economiche contro ogni forma di abuso, spreco di risorse pubbliche e corruzione;

la difesa del cittadino consumatore-utente nei rapporti con aziende private e/o partecipate da enti pubblici, produttrici, distributrici, venditrici ed erogatrici con qualsiasi mezzo, anche a distanza, di beni e servizi.

Lo scrivente Movimento, come da allegato statuto è altresì legittimato a ulteriori attività e azioni, sia stragiudiziali che giudiziali, al fine della tutela dei diritti dei

Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale: Via Casilina, 3/T - Roma

Tel. 064881891- e.mail: info@mdc.it

Sede Provinciale di Salerno - Via Carmine 60 - 84125 Salerno tel. 3511728696

E mail: salerno@mdc.it . Pec: salerno@pec.mdc.it -



APS

cittadini, consumatori e utenti.

Considerato che:

la Federazione Italia Giuoco Calcio (FIGC) è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia. Fanno parte della Federazione le Leghe, alle quali è demandata l'organizzazione dei campionati professionistici (Lega serie A, Lega serie B, e Lega Pro).

Con la presente diffida si rappresenta l'inopinata vicenda che ha riguardato la fine del campionato 2024-2025 di serie B.

*Con il comunicato ufficiale della Lega di serie B, a firma del Presidente Bedin, **n. 208 del 14 maggio 2025**, è stata approvata la classifica finale del campionato di serie BKT 2024/2025.*

*Orbene, **tale classifica definitiva**, come è noto, stabilisce che le società retrocesse al campionato di serie C Now sono: Sampdoria, Cittadella e Cosenza e le società ammesse alla disputa del play out sono Frosinone e Salernitana.*

Tale provvedimento definitivo della Lega del 14 maggio n. 208 non è stato mai annullato e/ revocato dalla Lega e ciò significa che non è stata mai annullata e/o revocata la retrocessione della Sampdoria, né tantomeno è stata disposta l'ammissione della squadra ligure alla disputa dei play out, il cui diritto spettava alla Salernitana e al Frosinone.

Il mancato annullamento e/o revoca e/o modifica della classifica finale di cui al provvedimento della Lega del 14 maggio dimostra che la Sampdoria non aveva alcun diritto di disputare i play out.

*Una circostanza decisiva, peraltro cristallizzata nella decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare della FIGC, del 30 maggio 2025, resa sul giudizio del Brescia Calcio s.p.a. dimostra che **la Covisoc, organo della Lega,***



APS

già alla data del 9 maggio 2025 era a conoscenza della problematica della società lombarda in ordine all'illegittimo utilizzo dei crediti.

Pertanto, la Lega nonostante fosse a conoscenza già dal 9 maggio della problematica del Brescia, con il provvedimento del 14 maggio ha comunque cristallizzato la classifica finale, con la retrocessione della Sampdoria.

Successivamente, con provvedimento del 14 maggio, il n. 209, a firma del Presidente Bedin ha stabilito gli accoppiamenti della gara dei play out tra Salernitana e Frosinone per i giorni 19 maggio all'Arechi e il 26 maggio allo Stadio.

Ingiustamente e clamorosamente, i 30 mila spettatori dello stadio Arechi di Salerno, che avevano acquistato i biglietti per la gara interna con il Frosinone si sono visti stoppati da un illegittimo provvedimento del presidente Bedin del 18 maggio, comunicato n. 211, che sulla base della problematica, da molto tempo nota della squadra del Brescia, ha disposto il rinvio delle gare dei play out tra Salernitana e Frosinone a data da destinarsi.

Un provvedimento adottato sulla base di un intendimento della Procura Federale di procedere al deferimento della società Calcio Brescia, quindi senza alcuna decisione degli organi di giustizia sportiva.

Un modus procedendi a dir poco arbitrario, ingiusto, illegittimo e illecito, non previsto da alcuna norma dell'ordinamento sportivo, né tantomeno dell'ordinamento statale.

Tale atto atipico e illegittimo, ancora decisamente, non ha inciso né poteva farlo sulla classifica finale approvata con il provvedimento del 14 maggio n. 208, che cristallizzava la retrocessione della Sampdoria.

Al riguardo, la società Sampdoria non ha mai agito nelle sedi giudiziarie sportive, per contestare l'acclarata retrocessione in serie C.



APS

*Il 5 giugno il Presidente Bedin comunicava le date del play out per i giorni 15 giugno e 20 giugno, **senza però indicare le squadre che le avrebbero disputate.***

*Ancora, un modo di provvedere a dir poco illegittimo, indefinito e violativo dei principi **della regolarità del campionato e dell'equa competizione sportiva.***

E' stato pubblicato successivamente il comunicato n. 266 dell'11.6.2025, a firma del Presidente Bedin che confermava le date dei play out per i giorni 15 e 20 giugno con l'indicazione delle squadre che le avrebbero dovuto disputare, ovvero Sampdoria e Salernitana.

Altro clamoroso errore della Lega!

Infatti, nel comunicato il Presidente fa riferimento a tre precedenti comunicati, ovvero il 211 del 18 maggio, il 224 del 5 giugno e il 209 del 14 maggio, riguardanti rispettivamente: il rinvio delle gare tra Frosinone e Salernitana, le date senza squadre per i giorni 15 e 20 giugno e da ultimo il comunicato 209 che stabiliva l'accoppiata di Frosinone e Salernitana.

Il Presidente dimentica, ancora una volta, il comunicato n. 208 del 14 maggio che cristallizzava la classifica definitiva con la retrocessione della Sampdoria e l'ammissione ai play out del Frosinone e della Salernitana.

Ed ancora si legge nel comunicato "a parziale modifica di quanto previsto dal comunicato 209 del 14 maggio", senza far riferimento al comunicato n. 208 del 14 maggio, **ovvero la classifica finale, ormai consolidata e giammai modificata.**

Ciò significa che la Sampdoria è retrocessa, non è stata mai modificata la classifica finale e non è stata mai ammessa a disputare i play out con un provvedimento legittimo della Lega e peraltro gli atti lesivi non sono stati mai impugnati dalla società ligure.

Il Presidente della Lega, ben consapevole che il comunicato n. 208 del 14 maggio è un atto definitivo e imm modificabile, si è reso conto che la problematica del Brescia è antecedente alla stessa formulazione della classifica finale e quindi

Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale: Via Casilina, 3/T - Roma

Tel. 064881891- e.mail: info@mdc.it

Sede Provinciale di Salerno - Via Carmine 60 - 84125 Salerno tel. 3511728696

E mail: salerno@mdc.it . Pec: salerno@pec.mdc.it -



APS

non poteva avere incidenza né sulla retrocessione della Sampdoria, né sulla ammissione della stessa alla disputa dei play out.

La responsabilità degli organi della Lega è evidente, atteso che norme statali dell'ordinamento sportivo impongono agli organi federali di svolgere tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli sulle società, sotto il profilo dell'equilibrio economico finanziario, per la regolarità del campionato.

La vicenda Brescia riguarda addirittura problematiche del febbraio 2025, in assenza di un tempestivo controllo da parte degli organi federali, in violazione delle norme statali di cui al d.lgs n. 36/2001 e dei principi di regolarità sportiva e di equa competizione.

*La sentenza del Tribunale Federale Nazionale del 30 maggio, che ha stabilito la retrocessione del Brescia, nel cui giudizio è intervenuta anche la Sampdoria, non riguarda assolutamente il provvedimento n. 208 che ha acclarato la retrocessione della squadra ligure. **Alcuna statuizione favorevole deriva dunque alla Sampdoria da tale sentenza.***

Tanto è vero, come detto, che il Presidente Bedin, nel comunicato dell'11 giugno non richiama assolutamente tale provvedimento n. 208, né tantomeno lo annulla, lo revoca e/o lo modifica.

Una vicenda che ha creato sconcerto negli sportivi di tutt'Italia, a prescindere dal tifo per la propria squadra.

Considerato che:

la Federazione Italiana Giuoco Calcio detiene poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento dell'attività del gioco in Italia e gode di autonomia statutaria, tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del Coni.

Pertanto, la FIGC detiene una posizione dominante nell'ambito

Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale: Via Casilina, 3/T - Roma

Tel. 064881891- e.mail: info@mdc.it

Sede Provinciale di Salerno - Via Carmine 60 - 84125 Salerno tel. 3511728696

E mail: salerno@mdc.it . Pec: salerno@pec.mdc.it -



APS

dell'organizzazione di eventi calcistici a carattere agonistico e non solo.

Nel caso concreto, oltre alla detta posizione dominante, la Federazione sta violando illegittimamente ed illecitamente l'applicazione delle proprie norme federali, in particolare l'art. 49 delle Noif.

Tale norma prevede espressamente che:

“i campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe, sono regolati secondo il seguente ordinamento: LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI- SERIE B: GIRONE UNICO DI 22 SQUADRE”.

La deroga a 20 squadre per la serie B è stata originata dalla d.l. n. 34/2020 nel periodo emergenziale della pandemia Covid 19.

Tale norma consentiva alla FIGC, in ragione della eccezionalità della situazione epidemiologica, di adottare una diversa composizione dei campionati, in deroga all'art. 49 delle Noif, esclusivamente per gli anni 2019-2020 e per la successiva stagione 2020-2021. Non consentito per gli anni successivi!

Tale deroga è stata dunque illegittimamente ed illecitamente applicata anche per gli anni successivi e per il campionato di serie B stagione 2024-2025.

Trattasi di un palese arbitrio, alla luce del vigente art. 49 delle Noif, che non è stato giammai modificato dagli organi della Federazione, del Coni e da ogni altro organo competente.

E' doveroso, pertanto, applicare le norme vigenti.

Tanto premesso e considerato il sottoscritto Movimento, come in atti,

DIFFIDA, ex Dlgs 198/2009



APS

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché la Lega di serie B LNPB, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., a dare immediata applicazione all'art. 49 delle Noif e per l'effetto stabilire il numero di squadre partecipanti al campionato di serie B per la stagione 2025-2026 in numero di 22 squadre;

DIFFIDA ex D.lgs 198/2009

inoltre la Federazione e la Lega B, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a non approvare il calendario per la stagione 2025-2026 del campionato di serie B, in numero di squadre pari a 20, in quanto in palese violazione dell'art. 49 delle Noif;

INVITA

Il Ministro dello Sport ad intervenire con urgenza sull'attività della Figc e della Lega serie B, in ordine al mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti sportivi, in particolare in riferimento alla conclamata e reiterata violazione dell'art. 49 delle Noif;

NOTIZIA

La Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale della regione Lazio, per la verifica della sussistenza di danni erariali derivanti dagli atti e comportamenti della Federazione, nonché della Lega di serie B, per la palese violazione dell'art. 49 delle Noif illegittimamente derogato, in assenza di modifica normativa rispetto agli anni stabiliti nel d.l. n. 34/2020.

La presente a valere quale diffida stragiudiziale propedeutica ad azioni giurisdizionali, class action e quant'altro dinanzi alle magistrature competenti,

*Movimento Difesa del Cittadino Sede Nazionale: Via Casilina, 3/T - Roma
Tel. 064881891- e.mail: info@mdc.it*

*Sede Provinciale di Salerno - Via Carmine 60 - 84125 Salerno tel. 3511728696
E mail: salerno@mdc.it . Pec: salerno@pec.mdc.it -*



APS

anche ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 198/2009

La presente a valere quale preavviso di danni.

Con espressa riserva di azioni nelle sedi competenti.

Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante autorizza l'avv. Oreste Agosto, come in atti, a trasmettere via pec la presente, nonché ad effettuare accessi agli atti presso le amministrazioni interessate dal procedimento, ricevere comunicazioni e acquisire atti, nonché ad effettuare interlocuzioni con le Autorità, gli enti e associazioni in indirizzo.

Si indica l'indirizzo presso il quali ricevere le comunicazioni:
avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it

Con ogni più ampia riserva.

Si allega:

statuto movimento;

art. 49 Noif;

comunicati della Lega B.

Distinti saluti.

Salerno, 14 luglio 2025


Movimento Difesa del cittadino APS
Il V. Presidente Segretario
Peppino Nuvoli

Avv. Oreste Agosto
